REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette [1], in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette debba essere fissato per i panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave e delle favette negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli di soia;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette deve riferirsi ad una qualità tipo, che è rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede che il prezzo d'obiettivo debba essere fissato per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana ad un livello equo per i produttori, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento della Comunità; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 dello stesso regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 47,60 ECU/100 kg.

2. Tale prezzo si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:

— di proteine gregge totali del 44 %;

— di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 31,40 ECU/100 kg.

2. Tale prezzo si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 il prezzo minimo di acquisto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 27,41 ECU/100 kg.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile:

— a decorrere dal 1° luglio 1982 per quanto concerne i prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali;

— a decorrere dal 1° agosto 1982 per quanto concerne i prodotti utilizzati nell'alimentazione umana.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.
(3) GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.